

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 26 novembre 2020, n. 28.

Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2020, n. 19 (Disposizioni in ordine alla specificità montana della provincia del Verbano Cusio Ossola e interventi a favore dei territori montani e delle province piemontesi).

Il Consiglio regionale, convocato in videoconferenza, ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 19/2020)

1. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2020, n. 19 (Disposizioni in ordine alla specificità montana della provincia del Verbano Cusio Ossola e interventi a favore dei territori montani e delle province piemontesi) le parole “dei canoni idrici relativi alle grandi derivazioni” sono sostituite dalle seguenti: “dei canoni idrici riscossi in competenza relativi alle grandi derivazioni idroelettriche”.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 19/2020)

1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 19/2020 le parole “dei canoni idrici relativi alle grandi derivazioni” sono sostituite dalle seguenti: “dei canoni idrici riscossi in competenza relativi alle grandi derivazioni idroelettriche”.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 19/2020)

1. All'articolo 6, comma 1, della legge regionale 19/2020 le parole “dei canoni idrici relativi alle grandi derivazioni” sono sostituite dalle seguenti: “dei canoni idrici riscossi in competenza relativi alle grandi derivazioni idroelettriche”.

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 19/2020)

1. All'articolo 7, comma 1, della legge regionale 19/2020 le parole “dei canoni idrici relativi alle grandi derivazioni” sono sostituite dalle seguenti: “dei canoni idrici corrisposti ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 relativi alle grandi derivazioni idroelettriche”.

Art. 5.

(Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge regionale 19/2020 e decorrenza dei trasferimenti)

1. Le disposizioni abrogative stabilite all'articolo 8 della legge regionale 19/2020 sono da intendersi con effetto a far data dal 1° gennaio 2020.

2. I trasferimenti delle risorse di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 19/2020 decorrono a far data dal 1° gennaio 2020, previa sottoscrizione delle intese previste agli articoli 5 e 6 della legge medesima.

Art. 6.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 novembre 2020

Alberto Cirio

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 117

"Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2020, n. 19 (Disposizioni in ordine alla specificità montana della provincia del Verbano Cusio Ossola e interventi a favore dei territori montani e delle province piemontesi"

- Presentato dalla Giunta regionale il 20 ottobre 2020.
- Assegnato in sede referente alla I Commissione permanente il 20 ottobre 2020.
- Richiamato in Aula il 19 novembre 2020.
- Approvato in Aula il 24 novembre 2020, con emendamenti sul testo, con 43 voti favorevoli.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2020, n. 19 (Disposizioni in ordine alla specificità montana della provincia del Verbano Cusio Ossola e interventi a favore dei territori montani e delle province piemontesi), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 4 (Trasferimento di risorse alla provincia del Verbano Cusio Ossola)

1. La Regione, oltre alle risorse di cui all' articolo 10, comma 1 della legge regionale 19 marzo 2019, n 9 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021), dall'entrata in vigore della presente legge, trasferisce alla provincia del Verbano Cusio Ossola la quota pari al 60 per cento dell'ammontare dei canoni idrici riscossi in competenza relativi alle grandi derivazioni, di cui all' articolo 6, comma 2, del regio decreto 1775/1933 , sulla base dell'ubicazione territoriale di ciascuna derivazione idroelettrica.”.

Note all'articolo 2

- Il testo vigente dell'articolo 5 della legge regionale 19/2020, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5 (Trasferimento di risorse alla provincia di Cuneo)

1. La Regione, dall'entrata in vigore della presente legge, trasferisce alla provincia di Cuneo la quota pari al 50 per cento dell'ammontare dei canoni idrici riscossi in competenza relativi alle grandi derivazioni di cui all' articolo 6, comma 2, del regio decreto 1775/1933 , sulla base dell'ubicazione territoriale di ciascuna derivazione idroelettrica.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate, d'intesa con la Regione, per la messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria, ripresa della pavimentazione bitumata e recupero della viabilità nei territori dei comuni totalmente montani, così come definiti dalla deliberazione del Consiglio regionale 12 maggio 1988, n. 826-6658 (Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina depressa, collina e pianura).

3. La quota pari al 10 per cento di quanto trasferito ai sensi del comma 1 è destinata ad interventi di recupero e valorizzazione delle strade bianche nei territori montani, con particolare attenzione a quelle di interesse storico e turistico.”.

Note all'articolo 3

- Il testo vigente dell'articolo 6 della legge regionale 19/2020, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 6 (Trasferimento risorse alla Città metropolitana di Torino e ad altre province)

1. La Regione, dall'entrata in vigore della presente legge, trasferisce alla Città metropolitana di Torino ed alle province, escluse le province del Verbano Cusio Ossola e di Cuneo, la quota pari al 50 per cento dell'ammontare dei canoni idrici riscossi in competenza relativi alle grandi derivazioni di cui all' articolo 6, comma 2, del regio decreto 1775/1933 , sulla base dell'ubicazione territoriale di ciascuna derivazione idroelettrica.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate per il finanziamento di programmi predisposti dalla Città metropolitana di Torino e dalle province, d'intesa con la Regione, per la messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero dei manufatti della viabilità nei territori a prevalenza montana.

3. La quota pari al 10 per cento di quanto trasferito alla città metropolitana di Torino ai sensi del comma 1 è destinata ad interventi di recupero e valorizzazione delle strade bianche nei territori montani, con particolare attenzione a quelle di interesse storico e turistico.”.

Note all'articolo 4

- Il testo vigente dell'articolo 7 della legge regionale 19/2020, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 7 (Trasferimenti perequativi)

1. A fini perequativi, dall'entrata in vigore della presente legge, la quota pari al 6 per cento dell'ammontare dei canoni idrici corrisposti ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 relativi alle grandi derivazioni di cui all' articolo 6, comma 2, del regio decreto 1775/1933 unitamente alle risorse di cui all'articolo 9, comma 2, della presente legge è ripartita tra le province

di Alessandria, Asti, Biella, Novara e Vercelli, sulla base dell'estensione della rete viaria provinciale, per finanziare programmi di interventi di messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero dei manufatti della viabilità.”.

Note all'articolo 5

- Il testo vigente dell'articolo 8 della legge regionale 19/2020 è il seguente:

“Art. 8 (Abrogazioni)

1. All' articolo 10, comma 1, della legge regionale 9/2019 , le parole "ed alla Città metropolitana di Torino" e le parole "e in euro 2.000.000,00" sono soppresse.”.

- Per il testo dell' articolo 4 della legge regionale 19/2020 si veda la nota all' articolo 1.

- Per il testo dell' articolo 5 della legge regionale 19/2020 si veda la nota all' articolo 2.

- Per il testo dell' articolo 6 della legge regionale 19/2020 si veda la nota all' articolo 3.

- Per il testo dell' articolo 7 della legge regionale 19/2020 si veda la nota all' articolo 4.

Note all'articolo 6

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.